

----- **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO** -----
NON LI VUOLE NESSUNO...
LI SALVIAMO NOI Onlus

Iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore Sezione Organizzazioni di Volontariato
ai sensi dell'art. 7 Legge Regionale 42 del 2012 con il numero 2461 del 2018

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "NON LI VUOLE NESSUNO ... LI SALVIAMO NOI" - ODV, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di San Colombano Certenoli (GE). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Scopi e finalità

1. L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge come scopi la protezione degli animali e l'affermazione e la tutela dei loro diritti.
2. L'Associazione intende spendersi contro ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali e sull'ambiente, per il rispetto del diritto alla non sofferenza di ogni essere vivente e per promuovere una corretta convivenza tra l'uomo e gli altri animali.
3. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - Prevenire il randagismo e perseguire gli obiettivi della legge quadro 281/91 e delle altre leggi (europee, statali, regionali, provinciali e comunali) in materia di prevenzione del randagismo e di protezione degli animali su tutto il territorio nazionale e comunitario;
 - Sostenere attivamente la battaglia per i diritti degli animali a livello nazionale e comunitario e contribuire all'introduzione di una legislazione uniforme a protezione degli animali d'affezione ispirata alla legge quadro 281/91;
 - Provvedere alla protezione di animali abbandonati, curarli, vaccinarli, dare loro adeguata assistenza e ogni cura possibile; promuovere ed effettuare adozioni di animali affidati alle cure o alla supervisione dell'associazione limitandole al territorio nazionale e alle località sottoposte a garanzie di tutela e salvaguardia equivalenti a quelle della legge 281/91 a condizione obbligatoria che la località di destinazione permetta reiterati controlli diretti pre e post adozione da parte dei volontari all'uopo incaricati;
 - Collaborare alla gestione e all'organizzazione di infrastrutture adibite all'accoglienza di animali; collaborare alla gestione di canili di proprietà e convenzionati con gli Enti pubblici; collaborare, con iniziative di aiuto, a canili privati in difficoltà;

----- **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO** -----

NON LI VUOLE NESSUNO...

LI SALVIAMO NOI Onlus

Iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore Sezione Organizzazioni di Volontariato
ai sensi dell'art. 7 Legge Regionale 42 del 2012 con il numero 2461 del 2018

- Collaborare con altre associazioni animaliste a iniziative specifiche per la tutela di tutti gli animali (per esempio contro la vivisezione, lo sfruttamento degli animali in tutte le sue forme, la caccia ecc.);
- Collaborare con Enti pubblici e privati e con altre associazioni alla promozione di iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- Provvedere alla cura dei gatti delle colonie feline in accordo con gli Enti locali;
- Aderire a campagne a favore dell'abolizione di ogni esperimento su animali, tra cui la vivisezione;
- Instaurare un concreto coordinamento e collegamento fra altre associazioni che perseguono scopi analoghi; tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento;
- Creare un movimento di opinione pubblica in favore dei diritti di tutti gli animali, promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoologica, sviluppare propaganda protezionista ed ecologica in difesa degli animali e del loro habitat;
- Provvedere alla protezione degli animali anche con interventi diretti di natura sanitaria, eventualmente in collaborazione con strutture pubbliche;
- Partecipare a corsi di formazione, anche per guardie ecozoofile, a protezione dell'ambiente e degli animali ed esercitare tali funzioni per contribuire alla diffusione e al rispetto delle leggi in materia;
- Realizzare programmi di informazione ed educazione sui tempi del rispetto per le altre specie e per l'ambiente da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con enti pubblici;
- Svolgere un'educativa diffusione della cultura zoologica ed ambientale, particolarmente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, nonché promuovere campagne per sensibilizzare l'opinione pubblica;
- Organizzare corsi di educazione civica per un corretto rapporto ed una sana convivenza fra uomini e animali;
- Svolgere tutte quelle attività culturali atte a migliorare l'attuazione delle finalità dell'associazione, tra cui l'attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librerie e lo svolgimento di mostre, convegni, iniziative a carattere informativo – promozionale;
- Concertare con le Autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno riflessi nel campo della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali;
- Promuovere la cultura alimentare vegetariana, intendendo con ciò una cucina NON basata sul sacrificio di alcun animale di terra, acqua e cielo.

L'Associazione persegue anche lo scopo della difesa degli animali da qualsiasi forma di maltrattamento.

Dette attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti e delle persone aderenti agli enti aventi scopi simili.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

----- **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO** -----
NON LI VUOLE NESSUNO...
LI SALVIAMO NOI Onlus

Iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore Sezione Organizzazioni di Volontariato
ai sensi dell'art. 7 Legge Regionale 42 del 2012 con il numero 2461 del 2018

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione, previa documentazione de entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 – Natura

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

ART. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. I patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
 - Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - Da eventuali erogazioni, donazioni, o lasciti pervenuti all'associazione, anche da parte di non aderenti.L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - Quote associative e contributi degli aderenti;
 - Contributi di privati;
 - Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

----- **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO** -----

NON LI VUOLE NESSUNO...

LI SALVIAMO NOI Onlus

Iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore Sezione Organizzazioni di Volontariato
ai sensi dell'art. 7 Legge Regionale 42 del 2012 con il numero 2461 del 2018

1. Il numero degli aderenti è illimitato. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione. L'associato ammesso deve impegnarsi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a rispettare lo statuto vigente.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 7 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

----- **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO** -----
NON LI VUOLE NESSUNO...
LI SALVIAMO NOI Onlus

Iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore Sezione Organizzazioni di Volontariato
ai sensi dell'art. 7 Legge Regionale 42 del 2012 con il numero 2461 del 2018

ART. 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 10 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

----- **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO** -----

NON LI VUOLE NESSUNO...

LI SALVIAMO NOI Onlus

Iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore Sezione Organizzazioni di Volontariato
ai sensi dell'art. 7 Legge Regionale 42 del 2012 con il numero 2461 del 2018

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di mancanza del quorum costitutivo l'assemblea può essere convocata in seconda convocazione: in tal caso sarà validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibererà con il voto favorevole di due terzi dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

----- **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO** -----
NON LI VUOLE NESSUNO...
LI SALVIAMO NOI Onlus

Iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore Sezione Organizzazioni di Volontariato
ai sensi dell'art. 7 Legge Regionale 42 del 2012 con il numero 2461 del 2018

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di cinque. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

----- **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO** -----
NON LI VUOLE NESSUNO...
LI SALVIAMO NOI Onlus

Iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore Sezione Organizzazioni di Volontariato
ai sensi dell'art. 7 Legge Regionale 42 del 2012 con il numero 2461 del 2018

ART. 12 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di amministrazione.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo

----- **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO** -----

NON LI VUOLE NESSUNO...

LI SALVIAMO NOI Onlus

Iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore Sezione Organizzazioni di Volontariato
ai sensi dell'art. 7 Legge Regionale 42 del 2012 con il numero 2461 del 2018

e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 15 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 16 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la data per la sua approvazione per poter essere consultato da ogni associato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 – Libri sociali obbligatori

----- **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO** -----
NON LI VUOLE NESSUNO...
LI SALVIAMO NOI Onlus

Iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore Sezione Organizzazioni di Volontariato
ai sensi dell'art. 7 Legge Regionale 42 del 2012 con il numero 2461 del 2018

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Buongiorno,
si comunica che gli estremi di registrazione della scrittura privata da lei inviata sono:

TLF SERIE 3 NR. 313 REGISTRATA IN DATA 16/02/2022

(Adeguamento statuto Associazione “Non li vuole nessuno...li salviamo noi Onlus”).

Visto il periodo di emergenza sanitaria la consegna degli originali all’ufficio potrà essere effettuata, tramite spedizione entro 15 giorni, al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate, UT Chiavari, C.so de Michiel,79 16043 Chiavari.

In alternativa ed in via eccezionale, compatibilmente con le restrizioni dovute alla pandemia, la documentazione potrà essere consegnata in ufficio, in busta chiusa, da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

In entrambi i casi nella busta chiusa dovranno essere inseriti:

- lettera comunicazione estremi di registrazione comunicati a suo tempo (o in alternativa numero del contratto comunicato);
- almeno due originali della scrittura con **eventuali** marche da bollo applicate;
- modello 69/RLI;
- delega di pagamento (se dovuto);
- attestazione di conformità (se ancora in Vs possesso)

numero di telefono e indirizzo

Per il ritiro delle copie timbrate sarà necessario prendere un ulteriore appuntamento dalla nostra successiva comunicazione, possibilmente ad emergenza finita, salvo eventuali esigenze da comunicare preventivamente.

Cordiali saluti
DP GENOVA – UT CHIAVARI